

Giudice di pace di Roma - sezione Penale – Ordinanza del 26.10.2022 - Proc. n. 1314/21

R.G. GDP - n. 2910/20 R.G. N. R.

Processo penale - Costituzione parte civile – Procura speciale - Necessità

Ai sensi dell'art. 78 e seg cpp, la costituzione di parte civile richiede che la parte debba necessariamente conferire procura speciale ad hoc ad un difensore.

Ne consegue l'inammissibilità della costituzione, così come dalla stessa P.O. definita, in quanto mancante di procura speciale.

L'atto, pertanto, non può essere qualificato quale costituzione di parte civile.

Lo scritto, denominato "*Dichiarazione di costituzione di parte civile*" può al più consentire al difensore nominato di restare in giudizio come mero difensore della P.O. e, dunque, dotato esclusivamente di un'attività di impulso nei confronti della Pubblica Accusa, ma non del potere di avanzare richieste autonome di prova e con esclusione di richieste di risarcimento danno.

Giudice di pace di Roma - sezione Penale – Ordinanza del 25.01.2018 - Proc. n. 1302/15

R.G. GDP - n. 2895/14 R.G. N. R.

Processo penale – Costituzione parte civile – Mutamento della persona del giudice – Nuova costituzione di parte civile - Inammissibilità

La costituzione di parte civile nel processo penale deve avvenire a pena di decadenza entro il termine stabilito dall'articolo 484 c.p.p. e, dunque, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti.

Il momento ultimo della costituzione di parte civile coincide con l'effettuazione degli adempimenti preliminari di cui all'articolo 484 c.p.p., vale a dire fino a quando non siano esauriti gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, mentre non è possibile posticipare le rituali formalità dell'adempimento inerente alla costituzione della parte civile ossia al momento successivo l'apertura del dibattimento ai sensi dell'articolo 492 c.p.p.

Nel caso di sostituzione della persona fisica del Giudice, ove il procedimento si sia validamente incardinato dinanzi al nuovo Giudice, in caso di opposizione di una sola delle parti processuali alla rinnovazione mediante lettura, il processo subisce una regressione sino alla fase dell'apertura del dibattimento di cui all'articolo 492 c.p.p., ma non anche ad una fase antecedente come quella della costituzione delle parti e delle questioni preliminari.

Ne consegue che se la costituzione delle parti è avvenuta regolarmente dinanzi al precedente Giudice assegnatario del ruolo che non ha ammesso la costituzione della P.O. quale parte civile, detta richiesta non può essere più esaminata dal Giudice cui è stato riassegnato il procedimento poiché la regressione del giudizio non si estende alla fase antecedente all'apertura del dibattimento.

RIF: Cass. Pe. Sez. VI. n. 10958/15

RIF.: Cass. Pen., n. 25133/09

RIF: Cass. Pen., Sez. 2, n. 13369 del 7 gennaio 2011.

Giudice di pace di Roma - sezione Penale – Ordinanza del 29.11.23 - Proc. n. 125/22

R.G. GDP - n. 2805/20 R.G. N. R.

Processo penale – testimonianza difensore costituito parte civile - Ammissibilità

L'art. 51 del codice deontologico stabilisce relativamente alla "testimonianza dell'avvocato" che *"l'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale ad essa inerente"*

La norma deontologica va letta nel più complesso quadro della disciplina legislativa vigente, dettata dalle norme del codice di procedura penale.

L'art. 200 c.p.p. prevede, tuttavia, che alcuni soggetti che ricoprono particolari uffici o esercitano particolari professioni, tra i quali gli avvocati, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del loro ufficio o professione, riconoscendo così ad essi la facoltà di opporre il "segreto professionale" e di essere esentati dall'obbligo di deporre; pur spettando al giudice il potere di sindacare l'opposizione del segreto professionale da parte del testimone e, ove tale opposizione risulti infondata, di ordinare allo stesso di deporre.

Sia l'art. 200 del codice di rito penale che la richiamata disposizione del codice deontologico stabiliscono, dunque, che il segreto professionale dell'avvocato vale solo ed esclusivamente con riferimento alle "circostanze di fatto apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto".

Nel caso di specie, la persona offesa dal reato è avvocato e, dunque, ha il diritto di potersi difendere e di far valere le proprie ragioni nell'ambito del presente procedimento poiché le vicende per cui la P.O. deve rendere testimonianza, benché collegate al mandato difensivo, non costituiscono fatti o circostanze empiriche che ricadono nel divieto del difensore di rendere testimonianza, trattandosi, invece, di opinioni e apprezzamenti espressi da soggetti terzi, per nulla collegati al rapporto del mandato difensivo, ma inerenti giudizi e opinioni circa le modalità di svolgimento di detto mandato da parte della P.O.

RIF: Cass. Sez. UU. n. 22253/17

RIF.: Cass. pen., Sez. 6, n. 7440 del 10 gennaio 2017

RIF: Cass. pen., Sez. 2, n. 13369 del 7 gennaio 2011.